



REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e la soppressione dei corsi di Master universitari dell'Università europea di Roma (di seguito UER).
2. Per Master si intendono esclusivamente i corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale o specialistica a conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di primo e secondo livelli disciplinati ai sensi dell'art. 9 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270.
3. I Master si rivolgono a giovani laureati e professionisti già inseriti nel mondo del lavoro e sono finalizzati alla formazione di figure professionali altamente specializzate.
4. La denominazione "Master universitario dell'Università Europea di Roma" si applica esclusivamente ai corsi organizzati e gestiti in conformità al presente Regolamento, al Regolamento didattico di Ateneo ed alle norme nazionali vigenti in materia.

Art. 2.

Requisiti di ammissione ai Corsi di Master

1. I Master, di I e II livello, afferiscono ai Corsi di Laurea del Dipartimento di scienze umane dell'UER.
2. Ai corsi per il conseguimento del Master di primo livello si accede con la laurea triennale o il diploma universitario di durata triennale ovvero con altro titolo equipollente.
3. Ai corsi per il conseguimento del Master di secondo livello si accede con la laurea specialistica o magistrale o conseguita in un corso di laurea almeno quadriennale ovvero con altro titolo ritenuto equipollente.

4. Ai fini dell'ammissione al Master, la valutazione dei titoli conseguiti all'estero e della loro equipollenza, al solo fine dell'iscrizione al Master, è demandata alla Segreteria generale dell'Ateneo, su proposta del Collegio dei docenti del Master.
5. L'equipollenza dei titoli, ai soli fini dell'iscrizione al Master, è stabilita dalla Segreteria generale dell'Ateneo, su proposta del Collegio dei docenti del Master. Il titolo di accesso deve essere posseduto nel momento in cui viene perfezionata l'iscrizione, prima dell'avvio delle attività formative.
6. L'iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi di livello universitario.

Art. 3 Modalità di erogazione dei Corsi

1. I corsi del Master possono essere erogati mediante forme di didattica frontale o a distanza, tramite strumenti telematici. Le due forme di erogazione della didattica, frontale e telematica, possono essere utilizzate anche congiuntamente. I corsi possono essere erogati anche in lingua diversa dall'italiano.

Art. 4

Articolazione e durata dei Corsi.

1. I master hanno durata di almeno un anno e non superiore a due anni.
2. Il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo di Master di primo o di secondo livello non può essere inferiore a 60 crediti formativi universitari (CFU) per un totale di almeno 1500 ore. All'attività didattica erogata in forma di lezione frontale va riservato, per ciascun anno, un numero di crediti non inferiore a 10. Per ciascun insegnamento non possono essere attribuiti un numero di CFU inferiore a 3 CFU e superiore a 12 CFU. Gli insegnamenti possono essere articolati in moduli.
3. Le attività formative dei Corsi di Master possono essere erogate mediante lezioni frontali, laboratori, esercitazioni, seminari, *stages*, tirocini, visite didattiche e conferenze.
4. L'attivazione del Master si perfeziona con la pubblicazione del Decreto Rettorale di approvazione o di rinnovo del corso.
5. I termini di scadenza dei bandi possono essere riaperti per una sola volta su richiesta del Coordinatore del Master.
6. È possibile iscriversi a singoli insegnamenti o moduli didattici dei Corsi di Master. In tal caso, è richiesto lo stesso titolo di studio necessario per l'iscrizione al Master. Le modalità di partecipazione, gli oneri, il rilascio dell'attestato di frequenza e il riconoscimento dei relativi crediti ai partecipanti che abbiano frequentato e superato i relativi esami sono specificati nello regolamento del Master e nel relativo bando.
7. Alla frequenza del Master e dei singoli moduli possono essere ammessi uditori, nella percentuale massima del 20 per cento dei partecipanti. Gli uditori sono soggetti che, pur non possedendo il titolo di studio necessario per l'accesso, sono in possesso di una solida

esperienza professionale negli ambiti trattati dal Master. Gli uditori non sostengono verifiche del profitto, né esami finali e non conseguono crediti, ricevono un certificato di frequenza o di partecipazione in qualità di uditore. L'ammissione degli uditori è decisa dal Collegio dei docenti del Master.

Art. 5.

Modalità per l'ammissione di studenti stranieri

1. L'iscrizione degli studenti stranieri extracomunitari è regolata dalle norme vigenti.

Art. 6.

Riconoscimento dei crediti pregressi

1. Possono essere riconosciute dal Collegio dei docenti del Master attività formative, di perfezionamento e di tirocinio svolte successivamente al conseguimento del titolo di studio che dà accesso al Master e delle quali esista attestazione purché coerenti con le caratteristiche del Master stesso.
2. A tali attività vengono assegnati crediti utili ai soli fini del completamento del Master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, fino a un massimo di 12.

Art. 7.

Verifiche di profitto

1. Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività in cui è articolato il corso di Master è subordinato al superamento delle verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite e della prova finale avente ad oggetto l'accertamento delle competenze complessivamente ottenute.
2. La commissione di esame finale è composta da un numero dispari di membri, comunque non inferiore a 3, nominati dal Collegio dei docenti del Master.
3. Le votazioni cui danno luogo le verifiche di profitto sono espresse in trentesimi con eventuale menzione di lode. La votazione della prova finale è espressa in centodecimi con eventuale menzione di lode. Il voto minimo per il superamento della prova finale è 66/110.

Art. 8

Docenti del Master

1. I docenti del Master sono proposti dal Coordinatore del Master e approvati dal Dipartimento e dal CdA.

Art. 9.

Organi del Master

1. Sono organi del Master il Direttore del Master, il Coordinatore, il Collegio dei docenti e il Comitato scientifico

Art. 10.
Direttore del Master

1. Può essere nominato un Direttore del Master. Il Direttore del Master, in base a quanto indicato nel regolamento dei Corsi, può coadiuvare il Coordinatore del Master nelle sue attività e nella cura dei rapporti esterni.

Art. 11.
Collegio dei docenti del Master

1. Il Collegio dei docenti del Master è costituito da professori di prima o seconda fascia o da ricercatori dell'Ateneo, che siano titolari di insegnamenti impartiti nel Master o di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dal regolamento del Master. I professori di prima o seconda fascia o i ricercatori dell'Ateneo non possono essere inferiori a 3.
2. Alle riunioni del Collegio dei docenti del Master partecipano, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni. Possono far parte del Collegio dei docenti, senza diritto di voto, non più di due rappresentanti degli enti con i quali sia stipulata una convenzione per l'organizzazione e il funzionamento del Master.
3. Il Collegio dei docenti del Master sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e determina, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e del budget approvato dal C.d.A., il compenso per i docenti interni ed esterni, nonché le spese per seminari, conferenze e convegni e ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese. Tale piano di spese deve essere approvato dal Direttore Amministrativo dell'Ateneo. Il collegio dei docenti, inoltre, può proporre di attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati e di accettare liberalità da parte di soggetti pubblici e privati, nonché di destinare parte delle risorse finanziarie al finanziamento di attività di ricerca strumentale per lo svolgimento della didattica del Master.

Art. 12.
Coordinatore del Master

1. Il Coordinatore del Master ha la responsabilità dell'attività didattica impartita, sovrintende al funzionamento del Master, ne coordina le attività e cura i rapporti esterni. Attesta e autorizza tutti gli atti di gestione. Al termine dei corsi riferisce al Collegio dei docenti circa le iniziative effettuate. Convoca e presiede il Collegio dei docenti. Predisponde, sulla base delle direttive

- del Collegio dei docenti, la relazione di cui all'art. 16 comma 7. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a ratifica del Collegio dei docenti nella prima riunione successiva.
2. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio di Corso di Laurea di riferimento tra i professori di prima o seconda fascia o tra i ricercatori dell'Ateneo.
 3. Il Coordinatore rimane in carica 2 anni, fatto salvo il rinnovo dell'incarico.

Art. 13.
Comitato Scientifico

1. Può essere costituito un Comitato scientifico del Master con funzioni di indirizzo generale e di proposta.
2. Possono far parte del Comitato scientifico docenti dell'Ateneo e eminenti personalità nel panorama delle discipline impartite nel master, ivi compresi esperti designati anche da altre università, da organismi internazionali e dell'Unione Europea.
3. Il Comitato scientifico è nominato dal Collegio dei docenti e dura in carica tre anni.

Art. 14.
Obblighi e diritti degli iscritti al Master

1. Gli iscritti al Master sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione, nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.
2. Il regolamento del Master regola gli obblighi di frequenza, la quale non deve essere inferiore al 70 per cento delle attività didattiche del corso.
3. A conclusione del Master, agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi e superato la prova finale viene rilasciato il titolo di Master.

Art. 15.
Master universitari a distanza

1. Il Master è considerato a distanza se si avvale di forme di didattica telematica; è considerato in modalità mista presenza/distanza se vengono utilizzate le due tecniche, frontale e telematica, congiuntamente.
2. Nella denominazione del Master deve essere indicato se è in modalità teledidattica o in modalità didattica mista. Nel regolamento del Master devono essere indicate le modalità di svolgimento delle prove, *in itinere*, nonché le modalità di valutazione.
3. Le modalità di accertamento del profitto debbono assicurare l'identificazione del candidato.
4. La prova finale deve essere in ogni caso svolta in presenza.

Art. 16.
Modalità per l'istituzione

1. Il proponente, docente strutturato dell'Università Europea, compila e sottoscrive il *Modulo proposta di attivazione Master, Corsi di perfezionamento*.
2. La proposta di istituzione di un Master deve essere corredata da una scheda di fattibilità, in cui devono essere indicate le risorse fisiche, strutturali e finanziarie disponibili senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo, nonché da un piano economico, ispirato al principio del pareggio.
3. Il proponente trasmette, a mezzo e-mail, al consiglio del CDL in cui è strutturato il modulo di attivazione ed il Regolamento del master/corso che si vuole attivare. Il CDL, al primo consiglio utile, esprime il proprio parere e lo trasmette al docente proponente.
4. Il proponente, avvalendosi della consulenza dell'Amministrazione e dell'Ufficio Promozione, integra il modulo di proposta di attivazione Master e la scheda di fattibilità. Il modulo viene trasmesso, a mezzo e-mail, a cura del proponente, all'Ufficio Promozione e all'Ufficio Amministrazione i quali entro il termine di 10 giorni lavorativi dovranno offrire i rispettivi pareri: l'ufficio Promozione circa l'analisi di mercato ed il possibile posizionamento del master/corso; l'Ufficio Amministrazione circa i requisiti di sostenibilità economica del master/corso.
5. Il docente proponente trasmette, a mezzo e-mail, la documentazione (il modulo, i suoi allegati ed il verbale del CDL) alla segreteria del Dipartimento e in copia conoscenza al Rettore, al Coordinatore del dipartimento, al Pro-Rettore e alla Segreteria del Centro dipartimentale per la Ricerca con richiesta di inserimento nell'ordine del giorno della prima riunione successiva del Dipartimento di Scienze umane.
6. A seguito dell'approvazione del Dipartimento, la segreteria del dipartimento di scienze umane trasmetterà la documentazione (il modulo, i suoi allegati ed il verbale del CDL) alla segreteria del Comitato Ordinatore per l'approvazione.
7. Ottenuta l'approvazione del CO, la documentazione (il modulo, i suoi allegati ed il verbale del CDL), sarà trasmessa dalla segreteria del CO alla segreteria del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione definitiva del master/corso di perfezionamento.
8. A seguito dell'approvazione del CDA, la segreteria dello stesso comunica al direttore del dipartimento che è stato approvato. Il direttore di Dipartimento informa il proponente e il coordinatore.
9. Realizzate le condizioni dell'attivazione previste, in particolare il numero minimo di studenti necessari per la sostenibilità che hanno completato l'iscrizione, il Rettore procede al decreto di attivazione. Una volta emanato il decreto rettorale lo stesso, unitamente al regolamento del master/corso approvato, sarà trasmesso dalla segreteria del Rettore al docente proponente.
10. Le attività amministrativo-contabili strumentali al funzionamento del Master sono svolte dal personale amministrativo dell'Ateneo.
11. Un Master può essere proposto anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri e

con enti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni.

12. Il regolamento del Master determina le norme organizzative che ne regolano il funzionamento e il numero dei crediti che devono essere maturati presso gli Atenei convenzionati; inoltre, individua quali tra gli Atenei convenzionati provvedono all'iscrizione degli studenti e ad assumere la responsabilità amministrativa del Master, compreso il rilascio del titolo di studio.
13. Il regolamento del Master, redatto secondo lo schema-tipo predisposto dall'Amministrazione, deve contenere, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento:
 - la denominazione del Master e la denominazione, a esso correlata, del titolo di Master che viene rilasciato;
 - l'indicazione del livello del titolo rilasciato a conclusione dei corsi;
 - l'indicazione di eventuali collaborazioni in convenzione con altri enti o università;
 - le finalità e il progetto del Master;
 - i requisiti di ammissione;
 - la durata;
 - il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa e alla prova finale, necessari per il conseguimento del titolo, e il numero totale di ore di lezione frontale e di attività didattica interattiva;
 - l'articolazione del Master con l'indicazione degli insegnamenti, indicando per ogni insegnamento il settore scientifico disciplinare, le ore di didattica frontale e interattiva previste, i crediti maturati;
 - le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
 - le modalità delle prove di verifica e della prova finale;
 - il numero massimo degli ammessi nonché il numero minimo degli iscritti senza il quale il Master non viene attivato.
 - le eventuali modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione al Master o i criteri di ammissione;
 - le eventuali modalità di accettazione di frequentanti a singole attività formative e le forme di contribuzione e di certificazione;
 - i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti pregressi;
 - l'ammontare della quota di partecipazione a carico degli iscritti e se l'importo è rateizzabile;
 - Il CDL di riferimento e la sede delle attività didattiche.
14. Se un Master non viene attivato entro l'anno accademico successivo a quello di istituzione il decreto di istituzione perde efficacia e la richiesta di istituzione deve essere rinnovata.
15. Entro il termine perentorio di 30 giorni lavorativi dalla prova finale del master/corso di perfezionamento il proponente, con il supporto degli uffici preposti, redigerà una rendicontazione che verrà trasmessa a mezzo e-mail alla segreteria del CDA, al Rettore, al Coordinatore Amministrativo, al Pro-Rettore accademico e al Coordinatore del Dipartimento, e alla segreteria del Dipartimento con richiesta di indicazione all'ordine del

giorno come informativa al primo dipartimento utile.

Art. 17.
Riattivazione del Master

1. Una volta istituito, il Master può essere riattivato ogni anno accademico, con decreto del Rettore, previa proposta del Coordinatore del Master.
2. Eventuali aumenti o diminuzioni della quota di partecipazione devono essere deliberati dal collegio dei docenti del Master e sottoposti al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.
3. Eventuali modifiche al regolamento del Master devono essere deliberate dal collegio dei docenti del Master e, qualora riguardino la denominazione, il livello, la durata o la tipologia, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio d'amministrazione, previo parere favorevole del Comitato ordinatore.

Art. 18.
**Master e Corsi di Perfezionamento in Convenzione
con altre Università e Centri di Ricerca e Formazione**

1. Possono essere istituiti Corsi di Master e Corsi di Perfezionamento congiuntamente con altre Università, italiane o straniere, e Enti di ricerca e Formazione. Le attività congiunte possono essere attivate a seguito della stipula di un'apposita convenzione quadro, vagliata dal CDL in cui è strutturato il proponente, proposte dal Dipartimento di scienze umane, approvate dal Comitato ordinatore e dal Consiglio di amministrazione.

La Convenzione quadro definisce:

- La tipologia del titolo di studio che può essere rilasciato congiuntamente o singolarmente da ciascun Ateneo nel rispetto della normativa vigente.
- Le modalità di rilascio del titolo o dei titoli ed i requisiti richiesti allo studente ai fini del rilascio.
- Le modalità di articolazione del corso di studio e di integrazione delle attività formative di competenza dei diversi Atenei o enti ricerca.
- I criteri congiunti di selezione e valutazione dei candidati.
- i riferimenti alle normative nazionali che regolano il rilascio di titoli congiunti
- le politiche di mobilità di docenti e studenti; in ogni caso deve essere acquisita presso ciascun Ateneo una quota di crediti pari ad almeno il 30% del totale previsto dal Corso di Master o dal Corso di Perfezionamento.
- La ripartizione delle responsabilità relative alla gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità di trasferimento dei dati; L'accordo deve prevedere che lo studente possa iscriversi presso uno solo degli Atenei partner.
- La ripartizione delle responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto di natura finanziaria relativo al Corso.

- Gli standard di qualità e iniziative di monitoraggio delle attività
 - Le sedi per lo svolgimento delle attività didattiche e formative.
2. I Corsi di Master e di Perfezionamento istituiti ai sensi del presente articolo devono rispettare le disposizioni del presente regolamento.
 3. Il regolamento di ciascun corso di Master o di Perfezionamento da svolgersi congiuntamente con altro Ateneo o Ente di ricerca è adottato mediante la stipula di una convenzione attuativa approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
 4. Gli organi del Master (il Direttore del Master, il Coordinatore, il Collegio dei docenti e il Comitato scientifico) sono costituiti con il concorso di tutti gli Atenei ed enti di ricerca partner, secondo quanto previsto nella Convenzione quadro.
 5. Qualora sia previsto il rilascio di un titolo congiunto, il titolo rilasciato ha pari valore nei Paesi di appartenenza di ciascun Ateneo. L'equipollenza dei titoli rilasciati nei Paesi in cui hanno sede gli Atenei e gli enti partner è stabilita nei limiti previsti dalle normative nazionali di riferimento.
 6. Il titolo riporta la qualifica cui corrisponde il programma congiunto negli ordinamenti delle diverse Università partner e nella normativa nazionale di riferimento.
 7. Qualora sia previsto il rilascio di titoli disgiunti ciascun Ateneo partner che ha concorso all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche e di formazione rilascia il titolo nazionale finale secondo gli accordi e le modalità stabilite nella Convenzione quadro.

Art. 19.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Master sono costituite dai proventi delle iscrizioni, dagli eventuali contributi derivanti da convenzioni o da liberalità, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo.
2. Il Collegio dei docenti può stabilire, previa approvazione dell'apposito piano da parte del direttore amministrativo dell'Ateneo, un compenso lordo, comprensivo degli oneri e delle imposte a carico dell'Amministrazione, per il Coordinatore, per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo. Per i docenti interni, il compenso può essere corrisposto a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto dalle norme loro applicabili, previa esplicita dichiarazione in tal senso. Per il personale tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano effettuate oltre l'ordinario orario di lavoro.

Art. 20.

Procedure contabili

1. Il 20 per cento della quota di iscrizione al Master è riservato all'Ateneo. Il restante 80 per cento viene versato nella Cassa dell'Ateneo con vincolo di destinazione al Master.
2. L'eventuale avanzo di gestione resta a disposizione dell'Ateneo.

3. Il Consiglio di amministrazione può riservarsi di modificare di volta in volta la percentuale della quota di iscrizione spettante all'Ateneo.

Art. 21.

Corsi di perfezionamento

1. Possono essere istituiti Corsi di perfezionamento ai sensi della normativa vigente.
2. Per accedere ai Corsi di perfezionamento di cui al comma 1 i candidati devono essere in possesso della Laurea di primo livello, o della Laurea specialistica, o della Laurea Magistrale ovvero della Laurea di ordinamento precedente al D.M. 509/99.
3. Possono altresì essere istituiti le seguenti tipologie di corsi:
 - a) Corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
 - b) Corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori.
 - c) Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
4. Per i corsi di cui al comma 3 è possibile prevedere l'accesso anche per soggetti non in possesso di un titolo di studio di livello universitario.
5. Il numero dei crediti che è possibile acquisire con la partecipazione ai Corsi di cui ai commi 1 e 3 deve essere indicato nel regolamento del Corso stesso.
6. La durata dei Corsi di cui ai commi precedenti non può essere superiore a un anno.
7. A conclusione del Corso viene rilasciato un attestato di frequenza.
8. Ai fini dell'iscrizione ai Corsi di perfezionamento non sono riconosciuti crediti pregressi.
9. Ai Corsi di perfezionamento si applica la disciplina prevista dagli articoli precedenti in quanto compatibile.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento si applica ai Master istituiti o riattivati successivamente all'entrata in vigore del Regolamento stesso.